

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1177 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 luglio 2022**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 38, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un formato standardizzato per la documentazione utilizzata per l'omologazione dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, fissando i modelli della scheda informativa, dei certificati di omologazione individuale UE e dei certificati di conformità in formato cartaceo.
- (2) È opportuno che i modelli della scheda informativa, contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, siano modificati per tenere conto delle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e dagli atti normativi adottati a norma del medesimo.
- (3) Per consentire un approccio coerente per quanto riguarda la numerazione dei certificati di omologazione, è altresì necessario modificare il sistema di numerazione di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per tenere conto degli sviluppi normativi apportati dal regolamento (UE) 2019/2144.
- (4) È inoltre opportuno modificare l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, che stabilisce il modello del marchio di omologazione UE di componenti ed entità tecniche indipendenti, aggiornando il riferimento al regolamento (UE) 2019/2144.
- (5) Il regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che i nuovi veicoli siano dotati di sistemi avanzati di sicurezza tra i quali il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, il sistema di adattamento intelligente della velocità, i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e il registratore di dati di evento. È quindi opportuno prescrivere che il certificato di conformità indichi quali sistemi sono montati sul veicolo. Si rende dunque necessario aggiungere le voci corrispondenti ai modelli di certificato di conformità in formato cartaceo di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

